

# REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PER LE PROGETTAZIONI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Deliberazioni G.C. nn. 143 del 14.7.1998 - 301 del 31.12.1998 - 12 del 25.1.2000 e 280 del 24.10.2000

**Art. 1: Premessa** – Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità, nonché la costituzione di un fondo, per l'incentivazione dell'attività di progettazione interna, da ripartire tra il personale dell'Ufficio Tecnico.

**Art. 2: Costituzione fondo interno** – Anche se le somme destinate ai dipendenti sono individuate direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono destinate delle somme che dovranno essere anticipate per eventuali progettazioni necessarie al fine di ottenere dei finanziamenti. La gestione di tale capitolo è assegnata al Responsabile dell'UOC n.6, lavori pubblici e servizi tecnologici, che vi provvede secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

**Art. 3: Ambito di applicazione** - Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11.02.94 n. 109 e succ. modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina Comunitaria.

**Art. 4: Soggetti beneficiari** - I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di prestazioni rese all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

- a) nel responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nel personale dell'Ufficio Tecnico incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori e collaudo;
- c) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgano compiti di supporto all'attività professionale;

**Art. 5: Oneri per iscrizione agli Albi e per Assicurazioni** - L'onere dell'iscrizione agli Albi professionali dei tecnici dipendenti fa capo all'Amministrazione comunale.

Relativamente alla stipula della polizza assicurativa, per copertura dei rischi di natura professionale così come definita dal Regolamento di attuazione all'art. 106 del DPR 554/99, si procede come segue: il Comune si fa carico della stipula della polizza ponendo la spesa per due terzi nelle somme a disposizione dell'opera e la quota pari ad un terzo, che è a carico del dipendente, sarà prelevata dal fondo incentivante di cui all'art. 18 legge 109/94 e succ. riferito all'opera in questione e limitatamente alla quota relativa ai tecnici interessati.

**Art. 6: Conferimento dell'incarico** – I conferimenti degli incarichi ai tecnici interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando, di regola, un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

I gruppi di tecnici sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto ed alla sua fase attuativa.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa n.6, Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici:

- a) conferisce gli incarichi in base sia alla disponibilità dei dipendenti che alla formazione professionale così come enunciato in precedenza;
- b) stabilisce i tempi massimi per la consegna degli elaborati progettuali;
- c) stabilisce le eventuali sanzioni, nella forma di riduzione del compenso, per ritardi e inadempienze, fatti salvi i casi indipendenti dalla volontà dei tecnici incaricati;
- d) definisce le eventuali competenze da acquisire dall'esterno, qualora la struttura tecnica comunale non sia in grado di assicurarle.

**Art. 7: Ripartizione fondo per le progettazioni** - Il fondo per le progettazioni è ripartito dal Responsabile del Servizio competente, con l'atto di liquidazione per ciascuna opera o lavoro,

tra il personale indicato nell'articolo 4, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'articolo 6, secondo le seguenti percentuali:

1. il 15% al responsabile unico del procedimento;
2. il 33% ai dipendenti incaricati della redazione della progettazione;
3. il 5% ai dipendenti incaricati come coordinatori per la progettazione ai sensi del D.L.gs 494/96;
4. il 33% ai dipendenti incaricati della direzione dei lavori;
5. il 5% ai dipendenti incaricati come coordinatori per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.gs 494/96;
6. il 5% ai dipendenti incaricati del collaudo amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione;
7. il 4% ai dipendenti incaricati del collaudo statico;

Nel caso che una o più figure professionali non dovesse essere necessaria per la tipologia dell'opera a farsi, la corrispondente percentuale sarà ripartita in proporzione tra quelle rimanenti.

Nel caso che una o più figure professionali dovesse essere acquisita all'esterno, la corrispondente percentuale sarà considerata economia.

Riguardo al punto 2 del presente articolo, la percentuale complessiva destinata alla progettazione sarà ulteriormente ripartita nel modo che segue:

- per la sola progettazione preliminare: il 35% dell'intero punto 2;
- fino alla progettazione definitiva: il 65% dell'intero punto 2;
- fino alla progettazione esecutiva: il 100% dell'intero punto 2;

All'interno della ripartizione suindicata, il Responsabile accerta la effettiva quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.

La ripartizione dovrà altresì tener conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni svolte.

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà sulla base di una relazione dello stesso Responsabile mediante i normali criteri di sostituzione previsti dall'ordinamento.

Gli importi da liquidare, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri a carico dell'Ente, che graveranno sui normali fondi di bilancio per il personale.

I dipendenti che effettuano le prestazioni professionali di cui al presente regolamento non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti e a quella di esecuzione;

La liquidazione delle somme spettanti, relative alla fase progettuale, sarà disposta dopo l'intervenuta approvazione del progetto dell'opera o del lavoro; mentre quella riferita all'esecuzione dell'opera sarà disposta quando sono concluse le operazioni di collaudo ovvero della constatazione della regolare esecuzione.

La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non pregiudica l'erogazione dell'incentivo.

Si provvederà a riconoscere l'incentivo dovuto per la progettazione anche nel caso di perizia di variante, limitatamente alla parte di progettazione, oggetto di variante, e desunta dal quadro di raffronto

**Art. 8: Incarichi parziali** – In caso di incarichi parziali, riferiti alla sola direzione dei lavori di cui al punto 4 del precedente articolo, si procederà alla liquidazione di una maggiorazione pari al 25% delle somme spettanti, così come previsto nelle tariffe professionali.

**Art. 9: Percentuale effettiva da ripartire** – Poiché l'entità e la complessità delle opere che in genere si realizzano in un Comune come Agliana sono relativamente costanti, la percentuale effettiva da ripartire viene stabilita pari all'1,5% dell'importo a base di gara. Nel caso si dovessero verificare interventi eccezionali e sensibilmente diversi dalla norma, sarà cura del Responsabile dell'UOC n.6 proporre eventuali variazioni sia dell'aliquota da ripartire che delle percentuali indicate nell'art. 7 tra i vari soggetti coinvolti.

**Art. 10: Informazioni** – Alle Organizzazioni Sindacali Aziendali vengono fornite informazioni circa gli affidamenti degli incarichi di progettazione e la ripartizione degli incentivi.

**Art. 11: Disposizioni transitorie** - Le norme di cui al presente Regolamento si applicano anche alle prestazioni precedentemente effettuate, purché successive all'entrata in vigore della legge 109/1994, e non ancora liquidate sulla base delle disposizioni in essa previste. Inoltre, per progetti e/o direzioni lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 144/99, gli incentivi saranno liquidati sulla base delle indicazioni riportate nel presente Regolamento.